

Roma, 27 maggio 2026

Al Garante per la Protezione
dei dati Personali
Piazza Venezia 11
00187 Roma

protocollo@pec.gdpd.it

Oggetto: Reclamo ex art. 77 del Regolamento (Ue) 2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento.

(Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata)

Il sottoscritto Filippo Blengino, nato a [REDACTED], residente in Roma, [REDACTED], in qualità di Segretario e legale rappresentante del partito politico "Radicali Italiani", recapito PEC radicali.italiani@pec.it, recapito telefonico [REDACTED]

PREMESSO CHE

Fin dalla sua fondazione Radicali Italiani effettua visite negli istituti penitenziari, con particolare attenzione agli Istituti Penali per i Minorenni (IPM), al fine di verificare le condizioni di vita dei detenuti e degli internati;

nel corso del 2025 Radicali Italiani ha promosso una mobilitazione nazionale di visita di tutti gli IPM del Paese, effettuando accessi anche alle sezioni detentive e alle camere di pernottamento, nonostante l'esistenza della circolare del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità n. 1 del 30 gennaio 2025, che, allo stato, non risulta reperibile sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia;

in data 17 maggio 2026 lo scrivente presentava istanza, ai sensi dell'art. 117 del d.P.R. n. 230/2000, per accedere all'IPM di Roma "Casal del Marmo" unitamente a una delegazione di Radicali Italiani (all. 1);

in data 18 maggio 2026 la Direzione Generale per la Giustizia Minorile e Riparativa comunicava il nulla osta alla visita, disponendo tuttavia, per la prima volta, che la stessa potesse riguardare esclusivamente gli spazi comuni dell'Istituto, con conseguente esclusione delle sezioni detentive e delle camere di pernottamento (all. 2);

in data 20 maggio 2026 lo scrivente inviava richiesta di chiarimenti in ordine alle modalità di svolgimento della visita presso l'IPM "Casal del Marmo", evidenziando che le visite promosse da Radicali Italiani presso gli istituti penitenziari, anche minorili, hanno sempre avuto la finalità di verificare concretamente le condizioni detentive e

trattamentali delle persone ristrette, attività che implica necessariamente anche l'accesso alle sezioni detentive, agli spazi comuni e alle camere di pernottamento. Si precisava che limitazioni tali da impedire l'accesso ai luoghi di effettiva detenzione avrebbero compromesso il significato stesso della visita, trasformandola in un accesso meramente formale e incompatibile con la finalità di verifica delle "condizioni di vita" prevista dall'art. 117 del d.P.R. n. 230/2000 (all. 3);

in data 22 maggio 2026 lo scrivente riceveva ulteriore comunicazione del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, con la quale veniva confermato il diniego di accesso agli spazi detentivi e, in particolare, alle camere di pernottamento. Tale diniego veniva ricondotto alla "mera, fedele applicazione" della Circolare Dipartimentale CD n. 1 del 30 gennaio 2025, adottata — secondo il Dipartimento — al fine di garantire criteri uniformi sull'intero territorio nazionale e di tutelare la sfera più intima e personale del minore, nonché gli spazi di vita "privata" anche in ambito detentivo (all. 4); tale impostazione appare gravemente problematica, poiché utilizza il richiamo alla riservatezza e alla protezione dell'identità dei minori non per disciplinare concretamente le modalità della visita, ma per introdurre un divieto generalizzato di accesso proprio ai luoghi nei quali si svolge la vita detentiva quotidiana;

in data 23 maggio 2026 lo scrivente trasmetteva formale diffida al Dipartimento, evidenziando che una circolare amministrativa interna non può introdurre limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste da norme di rango primario o regolamentare, né può svuotare di contenuto la funzione di verifica esterna delle condizioni detentive. Veniva quindi diffidata l'Amministrazione dal dare applicazione a disposizioni interne in modo incompatibile con le prerogative di visita previste dall'ordinamento penitenziario e con i principi di trasparenza e controllo democratico che presidiano ogni luogo di restrizione della libertà personale (all. 5);

nella stessa data lo scrivente presentava altresì istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, chiedendo la trasmissione integrale della Circolare Dipartimentale CD n. 1 del 30 gennaio 2025, dei relativi allegati, protocolli operativi, linee guida o note esplicative, degli eventuali atti istruttori posti a fondamento della sua adozione, dell'indicazione dell'ufficio competente e del soggetto firmatario, della base normativa richiamata a sostegno delle limitazioni previste e dell'elenco dei destinatari cui la circolare è stata trasmessa. Tale istanza si rendeva necessaria anche in ragione dell'irreperibilità della circolare sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, pur trattandosi di un atto posto a fondamento di limitazioni incidenti sulle modalità di esercizio delle visite agli IPM (all. 6);

contestualmente, l'on. Roberto Giachetti presentava interrogazione parlamentare a risposta scritta al Ministro della Giustizia, atto Camera n. 4-08024, nella seduta del 26 maggio 2026, denunciando il carattere sostanzialmente simbolico di una visita limitata ai soli spazi comuni e chiedendo al Ministro se vi fossero ragioni specifiche e ulteriori, diverse dalle ordinarie esigenze di riservatezza, tali da giustificare il diniego di accesso alle sezioni detentive e alle camere di pernottamento dell'IPM "Casal del Marmo"; chiedeva altresì se il Ministro non ritenesse opportuno intervenire urgentemente affinché fosse consentita a Radicali Italiani l'effettiva possibilità di accedere all'Istituto senza limitazioni di spazio, ferma restando la garanzia del pieno rispetto delle esigenze di cautela e riservatezza proprie di un istituto minorile (all. 7);

RITENUTO CHE

L'opposto diniego di accesso alle sezioni detentive degli Istituti Penali per Minorenni risulta fondato su un improprio richiamo alla normativa in materia di protezione dei dati personali, utilizzata quale presupposto ostativo generale allo svolgimento di attività conoscitive e di verifica che, per loro natura, non implicano alcun trattamento (tantomeno illecito) di dati personali né alcuna compressione indebita della riservatezza dei soggetti coinvolti. Un diniego, inoltre, non adeguatamente giustificato né sorretto da una concreta valutazione del rischio effettivo per i diritti e le libertà degli interessati.

Premesso che si riconosce l'esigenza di ordine costituzionale di tutelare la riservatezza dei minori detenuti, non si ravvisa alcuna necessità di opporre la tutela della privacy come motivo ostativo alle visite degli spazi detentivi per minori. I dati personali e sensibili dei soggetti detenuti, infatti, non sono stati, non sono e non saranno mai oggetto delle visite dei soggetti autorizzati ai sensi del art. 117 del DPR 230/2000. Si segnala, inoltre, come il predetto art. 117, già predispone la tutela della riservatezza, imponendo quanto segue: "*Le visite devono svolgersi nel rispetto della personalità dei detenuti e degli internati. Sono rivolte particolarmente alla verifica delle condizioni di vita degli stessi, compresi quelli in isolamento giudiziario. Non è consentito fare osservazioni sulla vita dell'istituto in presenza di detenuti o internati, o trattare con imputati argomenti relativi al processo penale in corso*".

Tuttavia, volendo far salvo che la compressione di un interesse legittimo sia "giustificato" da motivazioni ricollegabili alla tutela della privacy, si segnala come l'adozione di un atto normativo di qualsivoglia genere - e che, a maggior ragione, incida su diritti ed interessi legittimi - presuppone la necessità di effettuare un bilanciamento con altri principi di rango costituzionale che risultano rilevanti nel caso in esame, come la trasparenza dell'azione amministrativa e, dunque, il controllo democratico sulle condizioni di detenzione. In sintesi, la tutela della privacy non può tradursi in una sostanziale sottrazione al controllo democratico dei luoghi di privazione della libertà personale. La privacy del detenuto, infatti, non può essere strumentalizzata e trasformata in un principio di opacità dell'istituzione penitenziaria.

Peraltro, l'eventuale trattamento di dati personali incidentalmente connesso allo svolgimento della visita ben potrebbe essere contenuto entro limiti di stretta necessità e proporzionalità mediante l'adozione di misure organizzative e prescrizioni meno invasive rispetto al radicale divieto di accesso imposto dall'Amministrazione, come - ad esempio - la preventiva sottoscrizione di apposita informativa e dichiarazione di riservatezza da parte dei visitatori, recante specifiche prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali eventualmente appresi nel corso della visita.

Tutto ciò premesso e ritenuto, con il presente reclamo SI CHIEDE

all'Autorità Garante di verificare la correttezza dell'interpretazione e dell'utilizzo della normativa in materia di protezione dei dati personali quale fondamento giustificativo delle limitazioni introdotte dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in materia di accesso agli istituti penitenziari minorili.

In particolare, si chiede all'Autorità di:

- a. verificare se il richiamo alla disciplina in materia di protezione dei dati personali operato dal Dipartimento risulti conforme ai principi e alla ratio del quadro normativo eurounitario e nazionale vigente;
- b. verificare se il trattamento di dati personali incidentalmente connesso allo svolgimento delle visite possa effettivamente giustificare limitazioni così pervasive e generalizzate all'accesso agli spazi detentivi;
- c. chiarire se la normativa in materia di protezione dei dati personali possa essere interpretata quale fondamento di un generale divieto di accesso alle sezioni detentive e alle camere di pernottamento degli istituti penitenziari minorili;
- d. valutare l'opportunità di adottare raccomandazioni, indicazioni interpretative o linee guida volte a garantire un corretto bilanciamento tra tutela dei dati personali, esigenze organizzative dell'Amministrazione e attività di verifica delle condizioni detentive svolte da soggetti istituzionali, associativi e politici.

Filippo Blengino